

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 3190

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori AGONI, BOLDI, BRIGNONE,
CHINCARINI, CORRADO, FRANCO Paolo, MONTI, MORO,
PEDRAZZINI, PERUZZOTTI, PIROVANO, PROVERA,
STIFFONI, TIRELLI, VANZO e DE PETRIS**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 NOVEMBRE 2004

Norme per l’identificazione e la registrazione elettronica dei bovini da latte, nonché per l’uso delle analisi del DNA per l’identificazione degli animali inseriti in libri genealogici e registri anagrafici e per la tracciabilità dei prodotti dei consorzi di produzione di carne

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge introduce nel nostro ordinamento l'obbligo di identificazione dei bovini da latte attraverso la marcatura elettronica.

La validità di questo sistema è dimostrata dai risultati del progetto IDEA (Identification Electronique des Animaux) voluto dalla Commissione Europea. Questo esperimento, condotto su vasta scala, ha coinvolto sei Paesi dell'Unione europea, tra cui l'Italia, ed ha confermato la fattibilità dell'identificazione elettronica di bovini, ovini e caprini. A tale proposito va rilevato che l'Unione Europea ha emanato di recente il Regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio, del 17 dicembre 2003 che istituisce un sistema di identificazione e registrazione degli animali di specie ovina e caprina basato, tra gli altri, anche sul sistema di identificazione elettronica. Al contrario l'Unione europea non ha ancora emanato alcuna normativa relativa ai bovini malgrado, con il Regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 luglio 2000 (all'articolo 4, comma 7) avesse stabilito che, entro il 31 dicembre 2001, le istituzioni comunitarie dovessero decidere circa la possibilità di introdurre dispositivi di identificazione elettronica anche per i bovini. È facile prevedere che a breve l'Unione Europea possa emanare una direttiva per obbligare gli Stati membri ad adottare il sistema elettronico di identificazione.

Questa proposta si limita a disporre l'identificazione elettronica ai bovini da latte perché questo è il settore nel quale, anche a causa di un sistema inefficace di controlli, basato sulla marcatura auricolare, avvengono le maggiori frodi a danno di aiuti comunitari.

È annoso ormai il problema delle quote latte: da una ricerca fatta dal proponente

del presente disegno di legge, è risultato che esiste una notevole discordanza tra i dati relativi all'ammontare delle vacche risultanti dalle autocertificazioni degli allevatori e quelli rilevati dai veterinari in occasione della profilassi contro la brucellosi; perciò sarebbe auspicabile che tutto il comparto bovino (latte e carne) possa beneficiare del nuovo sistema di identificazione.

La necessità di tale proposta di legge nasce dalla constatazione che il sistema convenzionale basato sui marchi auricolari è facilmente modificabile e non è sempre affidabile ed efficace. Non è cosa rara il distacco delle marche dalle orecchie dell'animale; in questo caso l'allevatore dovrà provvedere ad applicare i duplicati forniti dalle ASL, ma chi ci assicura che durante questa trafila burocratica non si tenti di sostituire l'identità del bovino, manomettendo le auricolari? I controlli esistono, ma sono a campione. Ci sono state indagini dei Nas volte a sgominare importazioni illegali di animali ai quali venivano apposte marche prelevate da bovini morti per eludere i controlli. Tutto questo può essere estremamente pericoloso, con gravissime ripercussioni sulla sicurezza alimentare e sulla salute dei consumatori, viste le recenti vicende legate al morbo della «mucca pazza», della lingua blu ecc... Inoltre la registrazione manuale è lenta e dà luogo ad errori.

In merito, lo stesso Commissario europeo incaricato all'epoca per la ricerca, Philippe Busquin, ha così affermato: «L'identificazione di ciascuno dei capi di bestiame dell'Unione europea è essenziale per impedire frodi in materia di aiuti agricoli e per rafforzare i controlli sanitari e di sicurezza alimentare. Tale misura è fondamentale per rintrac-

ciare gli animali nel caso si verificano grandi epidemie come l'afta epizootica».

Grazie al progetto IDEA, svoltosi tra i 1999 e il 2001, costato allora 17 MECU, sono stati identificati un milione di animali tra la Francia, la Germania, l'Italia, l'Olanda, la Spagna e il Portogallo. È stata esaminata la fattibilità di vari sistemi di identificazione per ruminanti (bovini, bufali, ovini e caprini) ed è stata definita la struttura necessaria per attuarli. Per effettuare un raffronto sul rendimento e l'efficacia delle varie soluzioni, sono stati applicati marchi auricolari elettronici, boli ruminali (cioè capsule di ceramica trattenute nel reticolo o secondo stomaco degli animali) o trasponditori sottocutanei, tutti testati e certificati. Riguardo a questo aspetto, è utile segnalare l'esperienza della Regione Lazio, (una delle tre regioni italiane coinvolte nel progetto comunitario) che ha scelto di adottare il bolo ruminale in quanto ritenuto più affidabile, visto che la marca auricolare può essere facilmente smarrita dagli animali al pascolo o può essere agevolmente rimossa in caso di furto, mentre il trasponder sottocutaneo è stato sconsigliato dal Ministero della salute.

Fra i motivi principali che giustificano l'introduzione di dispositivi elettronici vi sono la garanzia che essi permangono nell'animale fino all'abbattimento e la possibilità di recuperarli subito dopo.

Gli identificatori devono essere leggibili sia nel caso in cui gli animali rimangano fermi, sia nel caso siano in movimento. Inoltre devono avere un buon rapporto costo/efficacia (ad esempio si parla di 3,50 euro per ogni bolo ruminale) in modo da consentirne l'introduzione su larga scala in tutta Europa.

Il progetto IDEA ha chiaramente dimostrato che si può migliorare notevolmente la rintracciabilità grazie all'identificazione elettronica dei capi bestiame e che non esiste alcun impedimento tecnico all'introduzione di questo sistema per bovini, bufali, ovini e caprini.

L'identificazione elettronica consentirà di poter disporre di un sistema informativo in grado di indicare con certezza il numero di capi di bestiame, al fine di prevenire le frodi commerciali; tale ruolo potrebbe essere svolto egregiamente da un'anagrafe bovina pienamente operativa. È di fondamentale importanza, infatti, avere un'anagrafe bovina da cui risulti la verità sullo stato e la consistenza dei nostri allevamenti, altrimenti è inutile parlare di sicurezza alimentare.

L'applicazione del *microchip*, al contrario, consente di seguire l'animale per tutta la vita, ne rende possibile l'identificazione alla distanza di 10 metri da parte di qualsiasi organismo autorizzato ai controlli, e solo al macello si potrà togliere questo *microchip* e riconsegnarlo alle autorità. Potenzialmente ogni macellaio potrà avere la possibilità di sapere da quale allevamento proviene la carne, a quali vaccini l'animale è stato sottoposto ecc...

Si ritiene importante ricordare che in Senato, nella scorsa legislatura, il precedente Governo aveva accolto un ordine del giorno proposto dalla Lega Nord, di impegno a realizzare il sistema di identificazione elettronica degli animali. Era il 17 gennaio 2001, ma da allora nulla è stato fatto.

Per ovviare a questa ormai improcrastinabile necessità, si è deciso di intervenire con questo disegno di legge con il quale si stabilisce che dal 1° gennaio 2005 si dovrà passare al sistema di identificazione elettronica limitata - per ora -, al comparto dei bovini da latte, attraverso l'applicazione di un bolo ruminale. Al contempo si stabilisce che, entro il 31 ottobre 2004, il Ministero della salute di concerto con quello delle politiche agricole adotta un regolamento per fissare il dettaglio delle nuove modalità di identificazione e registrazione, e le norme sugli scambi e le importazioni di animali identificati con il nuovo sistema.

Uso delle analisi del DNA per l'identificazione degli animali, dei libri genealogici e registri anagrafici e per la tracciabilità dei prodotti dei consorzi di produzione di carne

Lo studio approfondito del DNA svolto negli ultimi decenni ha permesso grandi progressi in molti campi della scienza. La genetica applicata all'allevamento di animali ha poi consentito il miglioramento delle caratteristiche produttive, sia quantitative che qualitative, degli animali domestici.

L'azione pubblica ha sempre sostenuto il miglioramento genetico del bestiame nazionale (legge 15 gennaio 1991, n. 30 e successive modifiche), consentendo una minore dipendenza dell'Italia dall'importazione di beni alimentari di origine zootecnica, con benefici economici nazionali e con maggiore possibilità di controllo dell'intera filiera dal punto di vista della qualità e della sanità degli alimenti stessi.

Negli ultimi anni lo sviluppo delle tecniche di studio del DNA, più spesso dette tecniche di genetica molecolare, hanno permesso di fare grandi progressi nell'individuazione di animali con caratteristiche migliori.

Oggi l'uso della genetica molecolare può essere sviluppato con efficienza nel campo della sicurezza alimentare come supporto certo alla tracciabilità degli animali. Saranno quindi vincenti quei paesi dove da più tempo si è cominciato a conservare il DNA degli animali allevati; paesi che avranno la banca dati del DNA meglio organizzata avranno vantaggi certi nel contesto della competizione mondiale per la produzione e la qualità dei prodotti zootecnici.

Gli scopi più immediati sono il controllo con assoluta precisione dei genotipi presenti negli allevamenti italiani ed il loro uso per la selezione dei caratteri qualitativi, per il riconoscimento dei difetti genetici, per fornire le corrette attribuzioni di parentela, per la tracciabilità dei prodotti zootecnici, per la diminuzione della confusione spesso esistente

nell'identificazione degli animali, ecc. Alcuni paesi hanno infatti già iniziato, in vario modo, a prepararsi per il futuro. L'Italia che, con sforzi pubblici e privati, è riuscita in pochi decenni dal dopoguerra ad essere autosufficiente per quasi tutte le produzioni zootecniche, con l'eccezione importante della carne bovina, e che in alcune zone del paese, come nella valle del Po, è riuscita ad avere una zootecnia avanzata tecnologicamente ed efficiente come in pochi paesi al mondo, deve continuare a fare opera di pianificazione del futuro se non vuole divenire nel breve volgere di pochi anni un paese fortemente dipendente dalle produzioni estere.

L'obiettivo di questo disegno di legge è quello di rendere obbligatorio il deposito di un campione del DNA per tutti i bovini iscritti ai libri genealogici o appartenenti ai consorzi di produzione della carne. Questo campione dovrà essere immagazzinato in modo che, oltre ad avere oggi un supporto identificativo irrinunciabile, sia possibile nei prossimi anni il suo esame completo, come in una banca del DNA, per avere a disposizione, nel futuro, la possibilità di applicare le tecnologie che si stanno sviluppando.

Il codice genetico scritto nel DNA degli animali è un patrimonio non solo di interesse produttivo, ma anche culturale e di diversità genetica. I nostri animali sono definiti dal loro DNA, conservarlo nel futuro significa che questo patrimonio non verrà disperso. La variabilità genetica è essenziale per la salvaguardia delle razze, delle produzioni e della loro diversità, che è patrimonio da salvaguardare. Oggi, per non aver saputo mantenere il DNA si sono già perse molte razze di animali domestici, oltre ad alcune specie selvatiche. La razza Reggiana, ad esempio, una volta era allevata in tutta l'area delle province di Parma e Reggio Emilia. Oggi è ridotta a pochissimi allevamenti e la sua consistenza numerica è a forte rischio di estinzione. Eppure questa razza, nonostante i livelli quantitativamente inferiori rispetto alle razze cosmopolite oggi allevate in sua vece,

ha sempre prodotto un latte pregiato, con cui si produce un formaggio di qualità come il Parmigiano Reggiano, di valore organolettico più elevato rispetto a quello per il largo consumo.

Un altro obiettivo di questa proposta di legge è quello di poter re-identificare e tracciare animali di elevato pregio quali quelli iscritti ai libri genealogici istituiti e sostenuti dal Ministero delle politiche agricole e forestali. Il DNA di un animale, come quello di un individuo, consente di identificarlo a partire da qualsiasi cellula nucleata. Con i metodi di analisi del DNA messi in opera ormai dalle polizie di tutto il mondo, si può identificare con pressochè assoluta certezza e con relativa facilità ogni individuo a partire dal proprio patrimonio genetico. Il DNA di ogni essere vivente resta lo stesso dal concepimento sin oltre la morte. Si può risalire con certezza a ciascun animale anche dopo la macellazione, sino alla distruzione completa dei tessuti. Quindi, anche dalla fettina acquistata dal consumatore, si può già verificare con prova scientifica quale è l'animale da cui il taglio di carne ha avuto origine. Perchè questo sia possibile occorre che il DNA dell'animale in questione sia stato conservato per il richiesto confronto.

È evidente che quest'ultima applicazione è relativa essenzialmente alla sicurezza alimentare. Oggi i consorzi per la produzione di carne sono obbligati a fornire la tracciabilità dei loro prodotti alimentari. La veridicità di quanto dichiarato per adempiere alle esigenze di tracciabilità è verificata con controlli per lo più cartacei. Se si raccogliesse dagli animali appartenenti ai consorzi di produttori di carne un campione del DNA, si potrebbe con assoluta certezza garantire la

veridicità dei controlli del sistema di tracciabilità. Oggi già alcuni consorzi tracciano gli animali attraverso il DNA per fornire al cliente una ulteriore garanzia della provenienza del prodotto.

Un'altra utile applicazione della banca del DNA è la garanzia nei casi di contestazione di proprietà di un animale. L'assoluta certezza della identificazione di un animale si può avere identificandone il DNA. Per i casi di abigeato o di perdita del sistema ufficiale di identificazione, l'analisi del DNA consente di dirimere ogni dubbio. Altra importante applicazione è quella della contestazione dell'identità degli animali dopo la macellazione. A volte gli allevatori non hanno riconosciuto come provenienti dal proprio allevamento animali trovati non immuni da alcune malattie trasmissibili agli altri animali o pericolose per l'uomo, come l'encefalopatia spongiforme bovina (BSE). Questo ha dato vita a contestazioni, anche legali, che si sarebbero potute facilmente risolvere potendo confrontare il DNA dell'animale risultato affetto dalla malattia con quello conservato nella banca dati.

Un'altra situazione in cui la banca del DNA sarebbe utile è quella relativa alla perdita delle marche auricolari prima della macellazione dei capi. Il mattatoio non può per legge, macellare tali animali e metterli in commercio. La possibilità di avere già registrato il DNA di questi animali risolverebbe anche questo problema.

Il passaporto degli animali sarà garantito dall'analisi del DNA, in quanto unico sistema inconfutabile e perpetuo di identificazione, sia in vita che sulle parti dell'animale risultanti dopo la macellazione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2005, l'identificazione dei bovini da latte, finora basata sul sistema della marcatura auricolare, è effettuata per via elettronica attraverso l'applicazione, nel reticolo ruminale dell'animale, di un dispositivo di identificazione elettronica (*trasponder*) inserito in una capsula di ceramica detta «bolus».

2. Ai fini della presente legge il dispositivo di identificazione elettronica, o «*trasponder*» è il dispositivo in grado di ricevere e trasmettere informazioni sotto forma di segnali radio, collegato ad un *microchip* in grado di contenere i dati dell'animale ritenuti rilevanti.

Art. 2.

Entro il 31 ottobre 2004, il Ministro della salute di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali, con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro dell'innovazione e tecnologie e con il Ministro delle politiche comunitarie, adotta un regolamento che stabilisce le nuove modalità di identificazione e registrazione dei bovini da latte, le norme applicabili agli eventuali scambi e importazioni dei medesimi, nonché le risorse finanziarie necessarie alla realizzazione della nuova metodologia di identificazione.

Art. 3.

1. Dal 1° gennaio 2005, a tutti gli animali di specie bovina che entrano a far parte di un libro genealogico o registro anagrafico istituiti dal Ministero per le politiche agricole e forestali, viene prelevato un campione di tessuto contenente cellule nucleate da cui sia possibile, con le adeguate tecniche, estrarre il DNA. Questo tessuto può essere sangue, muscolo, bulbo pilifero o saliva.

2. Il campione di cui al comma 1 viene identificato in modo permanente e univoco con un numero definito dall'anagrafe nazionale del bestiame.

3. Il campione di cui al comma 1 viene conservato per un tempo illimitato e deve essere tenuto a disposizione per le necessità di legge.

Art. 4.

1. Dal 1° luglio 2005 al 30 giugno 2006 deve essere raccolto ed immagazzinato il campione di DNA di tutti gli animali di specie bovina, facenti parte di un libro genealogico o registro anagrafico istituiti dal Ministero per le politiche agricole e forestali, nati prima del 1° gennaio 2000. Dal 1° luglio 2006 al 30 giugno 2007 deve essere raccolto ed immagazzinato il campione di DNA di tutti gli animali di specie bovina facenti parte di un libro genealogico o registro anagrafico nati tra il 1° gennaio 2000 ed il 31 dicembre 2001. Dal 1° luglio 2007 al 30 giugno 2008 deve essere raccolto ed immagazzinato il campione di DNA di tutti gli animali di specie bovina facenti parte di un libro genealogico o registro anagrafico, il cui DNA non sia ancora stato immagazzinato.

Art. 5.

1. Tutti gli animali non iscritti ai libri genealogici o ai registri anagrafici, e che tuttavia fanno parte di aziende che aderiscono ai consorzi di produzione di carne, sono sottoposti al prelievo di un campione di DNA. Tale campione di DNA viene prelevato in qualsiasi momento prima della macellazione e resta immagazzinato per almeno 90 giorni dal momento della dichiarazione di macellazione.